

**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

DETERMINAZIONE N. 253

OGGETTO: *Presenza d'atto del periodo di astensione obbligatoria per maternità della Sig.ra V. A. Sospensione flessibilità congedo maternità.*

L'anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di settembre nel proprio ufficio

Il Responsabile di Posizione Organizzativa – Area Finanziaria

VISTO

l'art. 16 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il quale recita:

1. È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto;

d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto;

- altresì, l'art. 21 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151:

1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.

2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

- il CCNL siglato in data 14 settembre 2000 il quale prevede che: *“nei periodi di astensione obbligatoria, alla lavoratrice spetta l'intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività”;*

RICHIAMATA

la determinazione n. 249 del 13.09.2012 di astensione obbligatoria per maternità della Sig.ra V. A. dalla quale risulta che la dipendente si assenterà dal lavoro a decorrere dal 10 ottobre fino a quattro mesi dopo il parto, per astensione obbligatoria dal lavoro per maternità;

VISTA


la comunicazione della dipendente, nostro prot. n. 5052 del 19/09/2012, che dichiara la sospensione del periodo di flessibilità del congedo di maternità a partire dal 24 settembre prossimo per sopravvenuti problemi familiari;

- VISTA la circolare dell' INPS n. 152 del 4.09.2000 che dichiara la possibilità per i dipendenti di usufruire di periodi frazionati di congedo per maternità;
- VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO lo Statuto Consortile;

DETERMINA

1. di prendere atto che la Sig.ra V. A., dipendente di questo Ente, si assenterà, a decorrere dal 24 settembre 2012 fino al 23 febbraio 2013, per astensione obbligatoria dal lavoro per maternità;
2. di dare atto che la lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
3. di corrispondere, alla Sig.ra V. A., durante il periodo di astensione obbligatoria, l'intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, nonché il salario di produttività.

Il Responsabile di P.O.
Area Finanziaria
Dott. Carlo Gusberti



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio in data odierna per dieci giorni consecutivi.

Romentino, - 5 NOV. 2012

Il Segretario
Dott.ssa Carmen Cirigliano

